

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 8 giugno 1993

tra

la Confindustria;

l'associazione Sindacale Intersind;

l'associazione Sindacale fra le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale (ASAP)

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI),

premesso che le parti, come sopra specificate, ritengono tuttora sussistenti e, anzi, alla luce delle recenti modifiche legislative apportate alla previdenza obbligatoria, viepiù validi le ragioni e gli scopi dell'accordo 3 ottobre 1989 concernente la costituzione e la disciplina di un sistema integrativo previdenziale a capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali;

considerato tuttavia che la disciplina delle forme pensionistiche complementari stabilita - a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23 ottobre 1992 n. 421 - dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comporta ricadute che alterano essenziali elementi sui quali poggiava l'assetto normativo del Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali - Previdai, come definito dall'accordo 3 ottobre 1989 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari;

rilevato che la definizione delle richiamate intese pattizie si fondava su precise e ben individuate realtà che scontavano una valutazione consensuale delle parti circa gli oneri da sostenersi dalle imprese e dagli stessi dirigenti, avuto riguardo sia alla contribuzione da destinare al Fondo, sia al regime legale per essa stabilito sul versante tributario, così come ad ogni altro elemento di costo derivante dall'accordo predetto;

constatato che il predetto decreto n. 124/93 ha apportato non prevedibili mutamenti al regime e alle condizioni con i quali il Previdai ha fin qui operato, in particolare per il prelievo fiscale sul Fondo, oltretutto sul versante del regime tributario afferente la contribuzione, con conseguente sostanziale modifica del quadro preesistente, in particolare e più incisivamente, con riguardo ai destinatari individuati dall'art. 18, comma 8 (prima parte) del decreto stesso, per i quali il Previdai appare, tra l'altro, impossibilitato ad operare;

avuto riguardo alla previsione di cui al punto 12), secondo comma, dell'accordo 3 ottobre 1989;

convengono quanto segue

- 1) Le parti proseguiranno, congiuntamente e disgiuntamente, nelle diverse opportune sedi, l'azione già intrapresa affinché sia prontamente adottata una adeguata iniziativa per l'indispensabile revisione di taluni punti essenziali del decreto legislativo predetto, nell'ambito della delega conferita al Governo.
- 2) Per intanto - stante la situazione sopra richiamata e in attesa degli auspicati chiarimenti e modifiche legislative - vengono temporaneamente sospese le "nuove" iscrizioni al Previdai, intendendosi per tali quelle dei soggetti che, in ragione della decorrenza dell'iscrizione stessa, ricadrebbero tra i destinatari della previsione di cui al citato art. 18, comma 8 (prima parte), del decreto n. 124/1993.
- 3) Le parti si riservano di avviare quanto prima una valutazione congiunta della materia anche alla luce dei chiarimenti e delle modifiche legislative che fossero nel frattempo intervenuti, ai fini delle eventuali conseguenti ulteriori decisioni.

Dichiarazioni a verbale

Le parti dichiarano che il presente accordo non costituisce in alcun modo elemento preclusivo in ordine ad eventuali iniziative giudiziarie nelle quali sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme del citato decreto legislativo n. 124/1993, anche per eccesso o violazione della legge di delega n. 421/1992.

CONFINDUSTRIA

FNDIAI

INTERSIND

ASAP